



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARIN, ROMEO, BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI, CANTÙ, FREGOLENT, LUNESU, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FUSCO, IWObI, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIVOLTA, SAPONARA, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2019

Disposizioni in materia di assistenza veterinaria di base gratuita per gli animali d’affezione

ONOREVOLI SENATORI. – Scopo del presente disegno di legge è il riconoscimento di un’assistenza sanitaria veterinaria volta a garantire una serie di prestazioni medico -chirurgiche di base gratuite per gli animali d’affezione i cui proprietari appartengono ad una fascia socio-economica particolarmente debole e bisognosa di tutela, ovvero la prima fascia ISEE.

Secondo i dati Eurispes 2019, un terzo degli italiani ha in casa almeno un animale (33,6 per cento), con un incremento dell’1,1 per cento rispetto al 2018. Crescono le famiglie che accolgono due, tre o più animali; nella maggior parte dei casi, si tratta di cani (40,6 per cento) e gatti (30,3 per cento), seguono poi uccelli (6,7 per cento), pesci (4,9 per cento), tartarughe (4,3 per cento), conigli (2,5 per cento) e criceti (2 per cento).

Nella maggior parte dei casi un animale finisce per diventare a tutti gli effetti un membro della famiglia. Ciò è ancor più vero nel caso degli anziani, che vivono di pensione, spesso in solitudine sociale o con pochi affetti intorno, in alcuni casi anche emarginati, per i quali un animale a volte rappresenta l’unica compagnia e ragione di conforto psicologico. Inoltre la presenza di un animale, per bambini con problemi di salute, ad esempio che soffrono di disturbi dello spettro autistico, potrebbe costituire un importante supporto ai programmi terapeutici volti a migliorare le loro interazioni sociali.

La spesa media dedicata alla cura degli animali è cresciuta negli ultimi anni. In particolare: il 33,2 per cento (a fronte del 31,4 per cento del 2018 e del 15,4 per cento del 2017) spende tra i 51 ed i 100 euro, il 14,5

per cento (rispetto all’8,1 per cento del 2018 e al 4,5 per cento del 2017) tra i 101 ed i 200 euro e il 3,7 per cento (con un aumento dell’1,5 per cento rispetto al 2018) tra i 201 ed i 300 euro.

Secondo la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978 e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, il benessere animale deve comportare per gli animali stessi, quali essere senzienti, non solo il diritto a vivere, ma anche quello ad essere considerati titolari di diritti durante la loro vita ivi compreso quello di essere curati.

Soprattutto in questi momenti di crisi economica, talvolta le cure dell’animale casalingo possono incidere sensibilmente sull’economia familiare e non sempre i legittimi possessori di un animale riescono a stornare risorse economiche congrue per poterlo curare come si dovrebbe. Di fronte ad una situazione di questo tipo, si possono verificare casi di abbandono o di soppressione, motivo per cui la gratuità di una serie di cure veterinarie e dell’inoculazione del *microchip* con il conseguente inserimento nell’anagrafe regionale e nazionale degli animali d’affezione anche dei felini, permetterebbe di fare un passo avanti nella lotta all’abbandono e, in parallelo, un incentivo per l’adozione di tutti quegli animali d’affezione che ad oggi si trovano ospiti di canili e gattili sul territorio nazionale.

In questo quadro, l’obiettivo del disegno di legge è quello di garantire l’assistenza veterinaria di base gratuita ai proprietari di animali d’affezione con limitate capacità economiche. Il sistema attuativo a tal fine

delineato è incentrato sulla stipula di apposite convenzioni fra le strutture veterinarie in possesso di adeguati requisiti di idoneità e le aziende sanitarie locali nazionalmente competenti.

Il disegno di legge consta di 5 articoli.

L'articolo 1 riconosce l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita per i proprietari di animali appartenenti alla prima fascia ISEE.

L'articolo 2 definisce l'elenco delle prestazioni erogabili gratuitamente.

L'articolo 3 prevede le modalità di attuazione dell'assistenza sanitaria di base gratuita.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria.

L'articolo 5 reca disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)

1. Ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita alle seguenti condizioni:

a) che l'animale d'affezione sia già posseduto alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2, oppure sia stato adottato da un canile sanitario, da una colonia felina o da una struttura rifugio insistenti nel territorio nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta convenzione, o sia comunque acquisito a titolo gratuito;

b) che la prestazione sia erogata dalle strutture veterinarie convenzionate di cui al comma 2.

2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari degli animali d'affezione.

Art. 2.

(Prestazioni)

1. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

a) le visite veterinarie preadottive di animali d'affezione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*);

b) l'inoculazione del *microchip* e la contestuale registrazione nell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione;

c) la sterilizzazione e la castrazione;

d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 5763/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;

e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale da compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;

f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 13 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2016;

g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alle normative vigenti.

2. Le strutture veterinarie aderenti alla rete convenzionata si attengono alle norme di condotta deontologica, alle buone pratiche veterinarie e, ove emanate, alle raccomandazioni e linee guida scientifiche per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione.

3. Per la remunerazione delle strutture veterinarie convenzionate si applicano i para-

metri per la liquidazione dei compensi dei medici veterinari stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 19 luglio 2016, n. 165.

4. Le aziende sanitarie locali liquidano i compensi dovuti per le prestazioni di cui al comma 1 su richiesta delle strutture convenzionate, corredata della pertinente documentazione. I compensi devono essere liquidati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 3.

(Modalità di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita, e in particolare:

a) le modalità con cui le strutture veterinarie presentano le istanze finalizzate alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2;

b) i requisiti che qualificano le strutture veterinarie come idonee alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2;

c) le modalità e i termini per l'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *b)*, e per il controllo sulla permanenza dei medesimi, da parte delle aziende sanitarie locali;

d) i contenuti essenziali e la durata delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2;

e) le modalità con cui le strutture veterinarie convenzionate documentano le prestazioni erogate;

f) le modalità con cui i soggetti legittimati presentano alle strutture veterinarie convenzionate domanda per accedere all'assistenza veterinaria gratuita.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3 le aziende sanitarie locali indicano un avviso pubblico recante il termine entro il quale le strutture veterinarie interessate possono presentare istanza ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le aziende sanitarie locali stipulano le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2, con le strutture veterinarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), entro tre mesi dalla decorrenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.

€ 1,00